



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 15 febbraio 2017

Deliberazione 2017/5/59

Oggetto: Liquidazione spese e competenze professionali all'Avvocato Alessandra Scarcia – Giudizio Sentenza Tribunale di Avellino n. 2519/16, relativa alla causa civile R.G. n. 4331/10, Consorzio ASI di Avellino c/ omissis Rillo Costruttori s.r.l./Cooperativa Costruttori-Coopcostruttori s.c. a r.l..

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 12,00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti

1	Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2.	Giuseppe Biagio DI IORIO	-Componente	presente
3.	Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	presente
4.	Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5.	Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	assente
3.	Dott. Marco CORRADO	-Membro effettivo	presente

Il Presidente, riconosciuta e fatta costatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Ing. Antonio PIZZA.

IL COMITATO DIRETTIVO

Premesso che:

- il omissis con ricorso depositato in data 16.6.2010, assumendo di essere creditrice della somma complessiva di € 35.645,88 nei confronti del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino, per aver prestato, su incarico di quest'ultimo, attività professionale necessaria per l'appalto, mediante asta pubblica, dei lavori di costruzione dell'asse attrezzato "Valle Caudina Pianodardine" secondo lotto funzionale, richiedeva al Tribunale di Avellino di ingiungere al suddetto debitore di pagare in suo favore tale somma oltre interessi e spese;
- il Tribunale di Avellino accoglieva il ricorso e con decreto n. 804/2010 del 7.7.2010, ingiungeva al suddetto Consorzio di versare al omissis a somma richiesta;
- il Consorzio, con determinazioni presidenziali nn. 52/2009 del 03 novembre 2009 e 32/2010 del 21 luglio 2010 incaricava l'Avv. Luca Iandolo di predisporre atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo e contestuale chiamata in causa dell'A.T.I., costituita dalla Cooperativa Costruttori Società Cooperativa a r.l." e la "Rillo Costruttori S.r.l." al fine di ottenere l'estromissione dal giudizio;
- il Tribunale Ordinario di Avellino, in persona del dott. Massimiliano Razzano, con funzioni di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione, con Sentenza n. 2519/2016, così provvedeva:
 - rigettava l'opposizione;
 - dichiarava improcedibile la domanda proposta dall'A.S.I. nei confronti della Cooperativa – Coopcostruttori a.s. a r.l. in amministrazione straordinaria ex d.lgs n. 270/1999;
 - in parziale accoglimento della domanda proposta dall'opponente nei confronti della Rillo Costruzioni s.r.l., *"condannava quest'ultima a rimborsare al Consorzio A.S.I. la somma che lo stesso avrà pagato al omissis a titolo di compenso e rimborso spese per l'attività espletata in virtù del contratto di appalto del 19.12.2002 e all'atto ingiuntivo del 05.03.2004 per cui è causa, fino a concorrenza della somma complessiva di € 24.824,59 di cui € 88,14 per spese ed € 24.736,4 per diritti e onorari, oltre IVA se dovuta per legge e oltre interessi"*;
 - condannava, altresì, l'A.S.I. a pagare in favore del omissis le spese di lite, con distrazione in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Orazio Gialanella, per complessivi € 6.398,40, di cui € 4,40 per esborsi documentati ed € 6.394,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie in ragione del 15% e oltre C.P.A. e I.V.A., se dovute per legge;
 - per quanto concerne, invece, il rapporto tra l'opponente e la Cooperativa Costruttori-Coopcostruttori s.c. a r.l. in amministrazione straordinaria, condannava l'A.S.I. a pagare le spese di lite che liquidava in complessivi € 6.394,00 tutti per compensi, oltre rimborso spese forfetarie in ragione del 15% ed oltre C.P.A. e I.V.A., se dovute per legge;
 - infine, per quanto concerne il rapporto tra l'A.S.I. e la Rillo Costruzioni S.r.l., compensava per intero le spese di lite;

VISTA la nota pervenuta a mezzo pec in data 07 febbraio 2017, ed acquisita al prot. n. 577 il giorno 09 febbraio 2017, con la quale l'Avvocato Alessandra Scarcia procuratore della Cooperativa Costruttori-Coopcostruttori s.c. a r.l. in amministrazione straordinaria, per il tramite dell'Avv. Luca Iandolo legale del Consorzio per il giudizio in questione, richiedeva il pagamento in suo favore delle spese di lite statuite in sentenza, pari ad € 6.394,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA al lordo della ritenuta di legge, per la somma complessiva di € 9.329,61, di cui € 6.394,00 per compensi, € 959,10 per spese generali al 15%, € 294,12 per C.P.A. ed € 1.682,39 per IVA;

CONSIDERATO che con la medesima nota l'Avv. Alessandra Scarcia richiedeva inoltre, al legale dell'Ente per il giudizio in questione, di conoscere le intenzioni del Consorzio ASI di Avellino, di procedere spontaneamente al pagamento o se la Cooperativa Costruttori-Coopcostruttori s.c. a r.l. in amministrazione straordinaria dovesse far valere il proprio credito nei modi di legge;



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- prendere atto della nota trasmessa dall'Avv. Alessandra Scarcia procuratore della Cooperativa Costruttori-Coopcostruttori s.c. a r.l. per il tramite dell'Avv. Luca Iandola legale del Consorzio, che si allega alla presente delibera e rinviare per approfondimenti.